



REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING

Redatto ai sensi del D.lgs. n. 24 del 2023

Adottato in data 15 luglio 2023 dal Presidente del CdA



INDICE:

1.	PREMESSE.....	3
2.	CAMPO DI APPLICAZIONE	3
3.	TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI.....	4
4.	MODALITÀ ESECUTIVE	4
4.1	CHI PUO' SEGNALARE: il SEGNALANTE O "WHISTLEBLOWER"	4
4.2	SEGNALAZIONI ANONIME.....	5
4.3	OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE: COSA SI PUO' SEGNALARE?	6
4.4	MODALITÀ E CANALI DI SEGNALAZIONE: COME SEGNALARE.....	8
4.5	IL CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE: LA PIATTAFORMA WEB	9
4.6	GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI.....	9
4.7	ARCHIVIAZIONE E TEMPI DI CONSERVAZIONE	10
4.8	REPORTING.....	10
5.	TUTELA E RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE	10
5.1	TUTELA DELLA RISERVATEZZA.....	10
5.2	TUTELA DALLE RITORSIONI	11
5.3	CONDIZIONI PER GODERE DELLE TUTELE	12
5.4	QUANDO VIENE MENO LA TUTELA DEL SEGNALANTE	13
5.5	SANZIONI DISCIPLINARI	13
5.6	INFORMATIVA PRIVACY.....	14
5.7	FORMAZIONE E INFORMAZIONE.....	14
6.	RIFERIMENTI	14
	ISTRUZIONI OPERATIVE.....	15



1. PREMESSE

C.B.B.O. S.r.l. (in seguito anche "C.B.B.O.") è una società partecipata che segue le direttive relative agli enti della Pubblica Amministrazione e gestisce i servizi di igiene pubblica attraverso il sistema dell'"in-house providing".

La Società ha nominato, ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190, e ss.mm.ii., (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*) (la "**L. 190/2012**"), un Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (il "**R.P.C.T.**") [il cui nominativo e riferimenti sono pubblicati sul sito istituzionale della Società, www.cbbo.it, (il "**Sito**") sezione "*Amministrazione Trasparente*", cui si rinvia].

In attuazione della L. 190/2012 e delle ulteriori normative in materia, la Società ha adottato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e successivi aggiornamenti (il "**P.T.P.C.T.**"), quale principale strumento per promuovere l'innovazione, l'efficienza organizzativa, la trasparenza e la prevenzione della corruzione. Il P.T.P.C. è pubblicato sul Sito, sezione "*Amministrazione Trasparente*", cui si rinvia.

Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e ss.mm.ii., (*"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"*) (il "**D.Lgs. 231/2001**") e delle ulteriori normative in materia, la Società ha adottato sia un Codice Etico e di Comportamento e successivi aggiornamenti (il "**Codice Etico**") sia un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e successivi aggiornamenti (il "**M.O.G.C.**") (documenti entrambi pubblicati sul Sito, sezione "*Amministrazione Trasparente*", cui si rinvia) e ha nominato un Organo di Vigilanza (il "**O.D.V.**") per l'esercizio delle funzioni di cui al D.Lgs. 231/2001 (il cui nominativo è pubblicato sul Sito, sezione "*Amministrazione Trasparente*", cui si rinvia).

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Con il presente Regolamento, la Società si impegna a garantire il rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. 24/2023 nonché ad attuare l'implementazione delle strategie volte alla prevenzione della corruzione e dell'illegalità; in tale ottica, il presente Regolamento – rappresenta misura generale della prevenzione della corruzione di cui al P.T.P.C. della Società e del Modello di organizzazione, Gestione e Controllo.

Il Regolamento costituisce la disciplina adottata dalla Società in materia di *whistleblowing*.



Restano attivi i canali di comunicazione del RPCT e ODV come descritto nel P.T.P.C.T. e nel M.O.G.C. per tutte le altre comunicazioni verso i predetti organi.

3. TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI

WHISTLEBLOWER o SEGNALANTE: persona fisica che effettua una segnalazione sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

VIOLAZIONI: comportamenti, atti od omissioni, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato.

SEGNALAZIONE: comunicazione da parte del segnalante avente ad oggetto informazioni su una o più violazioni.

SEGNALAZIONE INTERNA: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna adottato dalla Società.

SEGNALAZIONE ESTERNA: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna gestito dall'ANAC.

DIVULGAZIONE PUBBLICA: rendere di pubblico dominio attraverso mezzi di stampa o elettronici le violazioni al fine di raggiungere un numero elevato di persone (incluso l'uso dei social network).

DENUNCIA DELL'AUTORITA' GIURISDIZIONALE: possibilità di rivolgersi alle Autorità nazionali competenti, giudiziari e contabili per la denuncia di condotte illecite di cui si è venuto a conoscenza nel contesto lavorativo pubblico o privato.

ANAC: Autorità Nazionale Anticorruzione ([HTTPS://WWW.ANTICORRUZIONE.IT](https://www.anticorruzione.it))

FACILITATORE: "Persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata".

4. MODALITÀ ESECUTIVE

4.1 CHI PUO' SEGNALARE: IL SEGNALANTE O "WHISTLEBLOWER"

Ai sensi dell'art. 3, comma 3 e comma 4, del D.Lgs. 24/2023 C.B.B.O., in conformità alla normativa, individua quali potenziali segnalanti:

- tutti i dipendenti della Società, sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato sia con contratto di lavoro a tempo determinato;
- i lavoratori titolari di un contratto di somministrazione;



- i lavoratori autonomi che svolgono attività lavorativa presso C.B.B.O.;
- i liberi professionisti ed i consulenti che prestano la propria attività presso C.B.B.O.;
- i volontari, gli stagisti e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società;
- le persone che rivestono funzioni di amministrazione, di direzione, di controllo, di vigilanza o di rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto presso la Società.

La tutela si applica non solo se la segnalazione, la denuncia e la divulgazione pubblica avvenga in costanza del rapporto di lavoro o di altro tipo di rapporto giuridico, ma anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto giuridico.

Ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.Lgs. 24/2023, la tutela è riconosciuta, oltre che al Segnalante, anche a quei soggetti diversi da questo che, tuttavia, potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di Segnalazione, Divulgazione Pubblica o denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile e/o del particolare rapporto che li lega al Segnalante. In particolare, le misure di protezione si applicano a:

- Facilitatori
- Persone del medesimo contesto lavorativo con legame di parentela fino a quarto grado e legame affettivo stabile
- Colleghi di lavoro con rapporto abituale e corrente (ad esempio vincolo di amicizia) nel medesimo contesto lavorativo
- Gli enti di proprietà di chi segnala o per i quali lavora il segnalante o che operano nel medesimo contesto lavorativo (la ratio in questo caso è tutelare per esempio tali enti rispetto a ritorsioni di natura commerciale).

Il presente Regolamento si riferisce ai casi in cui il segnalante renda nota la propria identità: la ratio è quella di assicurare a tali soggetti le tutele prevista dalla normativa, garantendo la riservatezza dei dati personali conferiti.

4.2 SEGNALAZIONI ANONIME

Le segnalazioni anonime sono da considerarsi segnalazioni "ordinarie", se pur veicolate con il canale interno. Si applicano le tutele nei confronti del segnalante anonimo, successivamente identificato che abbia denunciato all'ANAC di aver subito delle ritorsioni.



Nel caso della segnalazione anonima il contenuto è determinante ai fini della sua ammissibilità o “presa in carico”, verranno quindi prese in debita considerazione solo le segnalazioni circostanziate e corredate di evidenze.

4.3 OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE: COSA SI PUO' SEGNALARE?

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 24/2023, sono oggetto di Segnalazione, Divulgazione Pubblica o denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile da parte dei Dipendenti le Violazioni di seguito elencate:

- a) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nelle successive lett. c), d), e) ed f) [art. 2, comma 1, lett. a), n. 1)];
- b) condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o violazioni del M.O.G.C., che non rientrano nelle successive lett. c), d), e) ed f) [art. 2, comma 1, lett. a), n. 2)];
- c) illeciti commessi in violazione della normativa dell'Unione Europea indicata nell'Allegato 1 al D.Lgs. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se queste ultime non sono espressamente elencate nel citato allegato) [art. 2, comma 1, lett. a), n. 3)];
- d) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea di cui all'art. 325 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea (lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'Unione Europea [art. 2, comma 1, lett. a), n. 4)];
- e) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea); sono ricomprese le violazioni delle norme dell'Unione Europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società [art. 2, comma 1, lett. a), n. 5)];
- f) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori di cui alle lett. c), d) ed e) sopra indicati [art. 2, comma 1, lett. a), n. 6)].

Le Informazioni possono riguardare sia le Violazioni commesse sia quelle non ancora commesse che il Dipendente, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti. Possono essere oggetto



di Segnalazione, Divulgazione Pubblica o denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le Violazioni.

A tutela della dignità e salute dei lavoratori, nonché dell'integrità morale e dei valori della Società, viene data la possibilità di segnalare casi di molestie, abusi subiti sul luogo di lavoro e/o discriminazioni in relazione a sesso, etnia, fede religiosa, orientamento sessuale.

È sempre possibile che il segnalante, prima di ricorrere alla segnalazione whistleblowing, si confronti con il proprio superiore diretto che tuttavia, compreso l'oggetto della segnalazione, se ricorrono i presupposti, sarà tenuto ad effettuare una segnalazione whistleblowing.

Le segnalazioni devono essere adeguatamente circostanziate e fondate su elementi precisi e concordanti.

Le segnalazioni devono prevedere preferibilmente i seguenti elementi:

- una descrizione completa dei fatti oggetto di segnalazione;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono state commesse le violazioni o per le quali si ha presunzione;
- le generalità o gli elementi (qualifica, ufficio, attività svolta) del soggetto segnalato al fine di consentirne l'identificazione;
- le indicazioni di eventuali testimoni o soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- eventuali allegati o documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti segnalati;
- ogni altra informazione che possa fornire un riscontro utile circa la sussistenza dei fatti.

7

Le presunte ritorsioni, anch'esse potenzialmente oggetto di segnalazione, vanno comunicate esclusivamente ad ANAC per gli accertamenti che la legge le attribuisce.

Sono oggetto di segnalazioni e quindi ammissibili le comunicazioni di ritorsioni che il segnalante ritiene di aver subito a seguito di una segnalazione.

Le rappresentanze sindacali non possono dare comunicazione ad ANAC di presunte ritorsioni in rappresentanza del soggetto segnalante.

Sono invece escluse e quindi **inammissibili**:

- le segnalazioni legate ad un interesse di carattere personale della persona del segnalante, che riguardano esclusivamente i propri rapporti individuali di lavoro con colleghi o con figure gerarchicamente sovraordinate;
- le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci di corridoio;

7



- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale.

Resta ferma la disponibilità a una preliminare discussione da parte dei vertici aziendali (superiore gerarchico e/o funzione Risorse Umane).

4.4 MODALITÀ E CANALI DI SEGNALEZIONE: COME SEGNALARE

Come previsto dal decreto, le modalità di segnalazione sono le seguenti:

Canale interno Piattaforma Sestante

Il Segnalante può effettuare una Segnalazione tramite la Piattaforma Sestante, istituita da C.B.B.O., sentite le rappresentanze sindacali, le cui caratteristiche sono conformi alle prescrizioni di cui al D.Lgs. 24/2023. Il portale è liberamente accessibile dal Sito, sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Altri Contenuti-Segnalazioni condotte illecite”, secondo le indicazioni ivi previste (vedi paragrafo 4.5).

Canale esterno ANAC

Il Segnalante può effettuare una Segnalazione Esterna, avvalendosi del canale esterno attivato, a tal fine, presso l’A.N.A.C. ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 24/2023 e delle Linee Guida A.N.A.C. 2023, ove, al momento della sua presentazione, ricorra una delle seguenti condizioni di cui all’art. 6 del D.Lgs. 24/2023:

- ha già effettuato una segnalazione interna e la medesima non ha avuto seguito;
- teme che la segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione o che non possa avere efficace seguito;
- ritiene che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Divulgazione pubblica

Il segnalante può ricorrere a divulgazione pubblica a mezzo stampa o media, social media quando:

- ha già effettuato una segnalazione interna e/o ad ANAC senza ricevere riscontro;
- teme che la segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- ritiene che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Denuncia

Il decreto in ultimo riconosce anche la facoltà al segnalante di denuncia delle condotte illecite configurabili come reati direttamente alle Autorità competenti.



4.5 IL CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE: LA PIATTAFORMA WEB

C.B.B.O. ha istituito un apposito canale di segnalazione interno al quale il segnalante può ricorrere ovvero la Piattaforma Web-Based Sestante.

La piattaforma offre un portale personalizzato, garantendo il rispetto di tutti i requisiti legali necessari, inclusi quelli previsti per l'organizzazione e gestione dei trattamenti di dati personali e degli adempimenti previsti dalla normativa sulla privacy (D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.– Codice sulla protezione dei dati personali; Regolamento U.E. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali).

La piattaforma permette a tutti gli stakeholder interni ed esterni di inviare segnalazioni a predeterminati soggetti interni autorizzati a gestire la segnalazione (RPCT o Sostituto), al fine di garantire una comunicazione efficace e riservata.

L'accesso alla piattaforma avviene attraverso il seguente link: <https://cbbo.software231.eu>

Prima di effettuare la segnalazione, al segnalante è chiesto di prendere visione di un'informativa privacy relativa al trattamento dei propri dati personali.

Il segnalante ha la possibilità di scegliere se effettuare una segnalazione fornendo le proprie generalità oppure in forma totalmente anonima, inserendo solamente l'oggetto della segnalazione e l'argomento di riferimento.

Al termine dell'inserimento della segnalazione, la piattaforma attribuisce un codice identificativo univoco (codice ticket) che il segnalante deve conservare e trascrivere in quanto gli permetterà di verificare lo stato di avanzamento della propria segnalazione.

All'atto della segnalazione, il segnalante riceve una notifica di avvenuto ricevimento o notifica visibile direttamente in piattaforma.

Per ulteriori dettagli operativi relativi all'utilizzo della piattaforma, si rinvia al documento "istruzioni operative per l'utilizzo della piattaforma Web Whistleblowing", disponibile sul sito web istituzionale.

È sempre possibile per il segnalante richiedere di essere ascoltato di persona, il suggerimento in questo caso è quello di accedere comunque alla piattaforma e inviare tale richiesta nei campi descrittivi al fine di tracciare la richiesta e mantenerne la riservatezza.

4.6 GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Il RPCT è destinatario delle segnalazioni, che verranno processate dallo stesso in qualità di soggetto a cui è affidata la gestione del canale interno di segnalazione.



Qualora il soggetto segnalato coincida con la figura del RPCT la segnalazione verrà gestita da un Sostituto, individuato preventivamente dalla Società nella figura del Direttore.

Il RPCT e il Sostituto sono nominati "persone autorizzate al trattamento" ai sensi della vigente normativa sulla protezione dei dati personali.

Nel caso di violazioni del Codice Etico e del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo viene sempre interessato anche l'Organismo di Vigilanza, vincolato alla riservatezza. Eventuali ulteriori soggetti potranno essere coinvolti previa informativa e sottoscrizione del vincolo di riservatezza.

4.7 ARCHIVIAZIONE E TEMPI DI CONSERVAZIONE

Tutta la documentazione inerente alle segnalazioni ricevute è archiviata all'interno della piattaforma (archiviazione informatica) e conservata nel rispetto delle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali.

La documentazione relativa alla segnalazione verrà conservata per massimo 5 anni. I dati personali manifestamente inutili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, saranno immediatamente cancellati.

4.8 REPORTING

Il RPCT predispose con cadenza annuale, in caso di ricezione di segnalazioni, un Report contenente l'indicazione delle Segnalazioni pervenute nel periodo di riferimento.

Nel Report è riportato lo "stato" di ciascuna Segnalazione (es. ricevuta, aperta, in lavorazione/chiusa, ecc.) e delle eventuali azioni intraprese (azioni correttive e provvedimenti disciplinari) nel rispetto delle norme sulla riservatezza del segnalante.

Il rendiconto delle segnalazioni è inviato al Consiglio di Amministrazione di C.B.B.O. S.r.l. entro il 31 gennaio di ogni anno qualora siano pervenute segnalazioni. Il rendiconto dovrà essere inviato anche all'Organismo di Vigilanza.

5. TUTELA E RESPONSABILITA' DEL SEGNALANTE

5.1 TUTELA DELLA RISERVATEZZA



L'identità del segnalante e del segnalato e degli altri soggetti coinvolti (esempio facilitatore) sono protette in ogni contesto successivo alla segnalazione.

Nel procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta da segreto nei limiti dell'art. 329 c.p.p.

Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del Segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del Segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della propria identità.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge.

Nel procedimento disciplinare attivato contro il presunto autore della condotta segnalata l'identità del segnalante può essere rilevata al segnalato per consentirne la difesa solo previo consenso espresso del segnalante.

La Società tutela l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella Segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della stessa nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del Segnalante.

La Segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della Legge 7.8.1990, n. 241, e s.m.i., nonché dagli articoli 5 e seguenti del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e s.m.i.

Fermo quanto sopra descritto nelle procedure di Segnalazione Interna ed Esterna, la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

La violazione degli obblighi di riservatezza del Segnalante comporta la violazione dei doveri di ufficio con la conseguente responsabilità disciplinare.

5.2 TUTELA DALLE RITORSIONI

C.B.B.O. S.r.l., in ottemperanza agli obblighi di legge, ha adottato una rigorosa politica anti ritorsione. Non saranno tollerate ritorsioni inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti scenari (art.17 comma 4 D.lgs. 24/2023):

a) licenziamento, sospensione o misure equivalenti;



- b) retrocessione di grado o mancata promozione;
 - c) mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;
 - d) sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
 - e) note di demerito o referenze negative;
 - f) adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
 - g) coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
 - h) discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
 - i) mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
 - j) mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
 - k) danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
 - l) inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
 - m) conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
 - n) annullamento di una licenza o di un permesso;
 - o) richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.
- C.B.B.O. S.r.l. ritiene fondamentale il benessere psico-fisico dei suoi dipendenti e collaboratori e si impegna a tutelare qualunque soggetto che effettui una segnalazione in buona fede.

5.3 CONDIZIONI PER GODERE DELLE TUTELE

Le misure previste si applicano ai segnalanti quando ricorrono le seguenti condizioni:

- i segnalanti devono ragionevolmente credere che le informazioni sulle violazioni segnalate siano veritiere (non supposizioni, voci di corridoio o notizie di pubblico dominio);
- viene tutelata la buona fede del segnalante anche in caso di segnalazione inesatte per via di errori genuini (scarsa conoscenza delle norme giuridiche);
- il segnalante deve indicare chiaramente nell'oggetto della segnalazione che si tratta di una segnalazione whistleblowing;
- deve esserci uno stretto collegamento o consequenzialità tra la segnalazione e l'atto sfavorevole direttamente o indirettamente subito dal segnalante, per configurare la ritorsione
- la segnalazione deve essere fatta secondo quanto previsto nel Capo II del D.lgs. 24 del 2023.



5.4 QUANDO VIENE MENO LA TUTELA DEL SEGNALANTE

Fatte salve le specifiche limitazioni previste dal legislatore, non è garantita la tutela del segnalante nel caso in cui sia accertata con sentenza di primo grado nei confronti del segnalante la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia e diffamazione, ovvero la sua responsabilità civile per la stessa denuncia nei casi di dolo o colpa grave;

In caso di accertamento delle responsabilità, alla persona segnalante o denunciante è anche irrogata una sanzione disciplinare.

5.5 SANZIONI DISCIPLINARI

Il P.T.P.C. e il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ex d.lgs. 231/01, adottati da C.B.B.O. S.r.l., prevedono un sistema disciplinare che sanziona coloro che pongono in essere le condotte oggetto della segnalazione altresì nei confronti di coloro che violano le misure di tutela del segnalante.

Qualora dalle attività di indagine condotte secondo il presente regolamento dovessero emergere, a carico del personale di C.B.B.O. S.r.l. o di Terzi (consulenti, collaboratori, partner commerciali etc.), violazioni o illeciti, la società agirà tempestivamente per l'applicazione del Sistema Disciplinare.

Queste sanzioni mirano inoltre a garantire il rispetto delle misure di tutela del whistleblower e a promuovere un ambiente sicuro per coloro che decidono di segnalare violazioni o comportamenti illeciti.

Sanzioni per il segnalante sono previste in caso sia accertata la responsabilità in sede penale e civile per i reati diffamazione e calunnia.

Nel caso di comportamenti penalmente rilevanti per i quali C.B.B.O. S.r.l. sia obbligata a presentare denuncia o rispetto ai quali potrebbe proporre querela, nel rispetto di quanto previsto dalle leggi di riferimento, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e l'OdV verranno immediatamente informati per l'adozione delle opportune azioni.

Il RPCT, nel rispetto della normativa in materia, segnala la necessità di provvedimenti disciplinari:

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nel caso di sanzioni da applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei dirigenti;
- all'Assemblea dei soci, nel caso di sanzioni da applicare nei confronti di membri del Consiglio di Amministrazione o Sindaci;
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione nel caso di sanzioni da applicare a terzi (es. recesso dei contratti, ecc.).



Ai fini della individuazione della sanzione da applicare e, in generale, delle modalità di applicazione del sistema generale, si fa riferimento alla normativa vigente ed ai documenti normativi aziendali.

5.6 INFORMATIVA PRIVACY

Nella gestione della segnalazione, i dati personali del segnalante e di altri soggetti eventualmente coinvolti, saranno trattati in piena conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, incluso il Reg. UE 2016/679 ("GDPR") e il D. Lgs. 196/2003 s.m.i. A tal fine la Società adotta una valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA).

5.7 FORMAZIONE E INFORMAZIONE

Il RPCT assicura la divulgazione del presente Regolamento a tutti i dipendenti di C.B.B.O., organizzando apposita formazione.

Le istruzioni operative a beneficio di tutti gli stakeholder sono pubblicate sul sito internet di C.B.B.O.

6. RIFERIMENTI

- ✓ Piano Triennale della Prevenzione della corruzione e della trasparenza di C.B.B.O.
- ✓ Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001
- ✓ Direttiva UE 1937/2019
- ✓ Regolamento UE 679/2016 o GDPR
- ✓ Decreto legislativo n. 24/2023: ha attuato in Italia la Direttiva Europea n. 1937/2019 in materia di whistleblowing, abrogando le disposizioni in materia previste dalla legge n. 179/2017 per il settore pubblico e dal d.lgs. n. 231/2001 per quello privato;
- ✓ D.lgs. 231/01 del 2001 recante disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche
- ✓ Schema Linee Guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne – ANAC (AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE).